



COMUNE DI OLZAI

Corso V. Emanuele, 25 – 08020 OLZAI (Nu) – C.F. 80004790913
 Tel. 0784 55001 – 55246; Fax 0784 55170
 MAIL: servizisociali@comune.olzai.nu.it – PEC servizisociali@pec.comune.olzai.nu.it

- Ufficio Servizi Sociali -

Prot. n. 1456

Olzai 29 aprile 2020

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITÀ 2020 – MENSILITÀ GENNAIO - APRILE 2020

Legge 9 dicembre 1998 n 431 - art. 11
 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11 “*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*” e il D.M.LL.PP. del 7 giugno 1999;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17 aprile 2020;
- la Determinazione della Dirigenza Generale dei Lavori Pubblici – SER – della Regione Sardegna n. 593/11278 del 21 aprile 2020

RENDE NOTO

che, in esecuzione della propria determinazione n. 198 del 29 aprile 2020, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere un contributo ad integrazione del canone di locazione per l'anno 2020 – **MENSILITÀ GENNAIO/APRILE 2020**, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998.

ART. 1 - DESTINATARI

Possono accedere al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione:

- i titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, site nel Comune di Olzai ed occupate a titolo di abitazione principale;
- i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27 dicembre 2001, site nel Comune di Olzai ed occupate a titolo di abitazione principale.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare al presente bando i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. **residenza anagrafica nel Comune di Olzai;**
2. **cittadini immigrati extracomunitari** in possesso di un **regolare titolo di soggiorno;**
3. **titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale** di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Olzai ed occupata a titolo di abitazione principale.

Il contratto deve:

- **risultare regolarmente registrato** e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

ART. 3 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi a partecipare al presente bando:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di pregi artistici e signorili);
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989 s.m.i, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- gli assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

ART. 4 - LIMITI DI REDDITO

1. L'ammontare di contributi per ciascun richiedente varia a seconda delle seguenti fasce reddituali:
 - a. **Fascia A - ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a € 13.392,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo **non può essere superiore a € 3.098,74**;
 - b. **Fascia B - ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo **non può essere superiore a € 2.320,00**.

ART. 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo:

- è commisurato all'incidenza del canone e il suo ammontare non può essere superiore alla differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare;
- è finalizzato a sostenere le spese per il pagamento del canone d'affitto relative al periodo 1° gennaio - 30 aprile 2020;
- verrà erogato ai richiedenti inseriti nella graduatoria fatta sulla base del reddito posseduto, calcolato secondo i criteri sopra riportati.

Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto.

Qualora il contributo della Regione fosse insufficiente a soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto, per ragioni di equità e parità di trattamento, sarà applicata una riduzione proporzionale, nei limiti delle risorse disponibili, dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

ART. 6 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi della normativa vigente.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo, il richiedente deve far parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenne.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate in forma di **Dichiarazione Sostitutiva** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilate unicamente predisposti dal Comune di Olzai disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e scaricabili dal sito internet www.comune.olzai.nu.it, corredandole, **a pena di esclusione**, della seguente documentazione:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con allegata attestazione ISEE 2020, redatta secondo la normativa vigente;
- copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato all'Ufficio del Registro competente;
- ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di Registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. L.gs. n. 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di aprile 2020; ovvero, se non in grado di produrle, alla presentazione di una dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione, corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante;
- copia del verbale di riconoscimento dell'invalidità civile;
- copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini immigrati extracomunitari);
- altra documentazione comprovante situazioni di particolare debolezza sociale.

Le domande presentate incomplete tali da non consentire la normale procedura di istruttoria, non saranno prese in considerazione.

ART. 8 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, debitamente compilate, sottoscritte e corredate della documentazione sopra elencata, dovranno pervenire all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Olzai - Via Vittorio Emanuele n. 25 - **entro e non oltre il 1° giugno 2020**, preferibilmente:

- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo servizisociali@comune.olzai.nu.it;

oppure

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo servizisociali@pec.comune.olzai.nu.it.

In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata in formato cartaceo contattando l'Ufficio Servizi Sociali ad uno dei seguenti numeri telefonici per concordare la modalità di consegna:

- Tel. 0784 55001 (int. 3) - Tel. 0784 1827903.

Le domande pervenute fuori termine, o incomplete, o prive di documentazione di cui all'art. 7, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria con conseguente esclusione.

ART. 9 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Terminata, con l'accertamento della completezza, regolarità e forma, l'istruttoria delle domande presentate, verrà redatta la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi al contributo rispettivamente per coloro che rientrano nella fascia A o nella fascia B.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi. **Improrogabilmente, entro e non oltre tale termine, gli interessati possono presentare ricorso debitamente motivato, indirizzato al Responsabile del Servizio Sociale.**

Nel caso in cui non ci fossero ricorsi o gli stessi non venissero accolti la graduatoria degli aventi diritto sarà confermata automaticamente senza ulteriori atti e si procederà a trasmettere, entro il termine del 30 giugno 2020, la prevista comunicazione del fabbisogno alla Regione Sardegna.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento regionale.

In presenza di risorse inferiori al fabbisogno si darà luogo alla riduzione dei contributi in misura proporzionale.

ART. 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo:

- avviene successivamente all'accreditamento del Fondo assegnato dalla Regione Sardegna al Comune di Olzai;
- avviene in relazione alla formazione della graduatoria;
- è subordinata alla presentazione delle ricevute, in copia, del pagamento del canone di locazione relative al periodo gennaio – aprile 2020 o, se non in grado di produrle, alla presentazione di una dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione, corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante;

ART. 11 - RESPONSABILE PROCEDIMENTO

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Assistente Sociale, Dott.ssa Barbara Longu, ai sensi e per gli effetti previsti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 12 - INFORMAZIONI

Le informazioni potranno essere richieste telefonicamente contattando i numeri 0784 55001 (interno 3) - 0784 1827903, oppure mandando una mail all'indirizzo servizisociali@comune.olzai.nu.it.

ART. 13 - CONTROLLI E SANZIONI

Spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 109/1998).

ART. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Olzai, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento o allo svolgimento del servizio richiesto e, successivamente alla conclusione del procedimento o cessazione del servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo **all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.**

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia e in particolare alla L. n. 431/1998, al D.M.LL.PP. 07.06.1999 e alle linee guida emanate dalla Regione Sardegna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Antonina Mattu